

Legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48

Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria.

(BURC n. 20 del 2 novembre 2012, supplemento straordinario n. 2 dell'8 novembre 2012)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni delle leggi regionali: 16 ottobre 2014, n. 20; 1° dicembre 2025, n. 47)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Calabria, nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato e delle norme comunitarie e fatte salve le disposizioni di cui alla parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in applicazione dell'articolo 2, comma 2, lettere o) e v) dello Statuto, tutela il patrimonio olivicolo, quale elemento caratterizzante il paesaggio, l'ambiente e il territorio agricolo regionale, coniugando tali valori con l'esigenza di assicurare *lo sviluppo economico del territorio agricolo calabrese anche attraverso la riconversione culturale di impianti olivicoli obsoleti o in stato di deperimento o permanentemente scarsamente produttivi o del tutto improduttivi per cause non rimovibili o per eccessiva fittezza dell'impianto, nel rispetto dei vincoli e limiti esistenti*¹ e con la presente normativa disciplina le deroghe al divieto di abbattimento in luogo del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 (Divieto di abbattimento di alberi di olivo) e successive modificazioni e integrazioni.

[Art. 2²

(Registro degli Alberi monumentali di Olivo)

1. *In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria) è istituito, presso il dipartimento competente in materia di agricoltura, il Registro degli alberi monumentali di olivo della Regione Calabria, nel quale sono iscritti gli ulivi che, anche in esemplari isolati, per età, forma, dimensioni, rarità, valenza culturale, storica, geografica o per una specifica connessione con un manufatto, costituiscono elemento caratteristico del paesaggio.*
2. *All'istituzione e all'aggiornamento del Registro provvede il dipartimento competente in materia di agricoltura, su segnalazione anche degli enti pubblici regionali, provinciali, comunali, delle organizzazioni professionali di categoria, delle associazioni ambientaliste e di singoli privati.]*

¹ L'Articolo 1, comma 1, l.r. 1° dicembre 2025, n. 47, sostituisce le seguenti parole: "la convenienza economica alla coltivazione agricola delle piante di ulivo" **con le parole** "la convenienza economica alla coltivazione agricola delle piante di ulivo" sono sostituite dalle seguenti: "lo sviluppo economico del territorio agricolo calabrese anche attraverso la riconversione culturale di impianti olivicoli obsoleti o in stato di deperimento o permanentemente scarsamente produttivi o del tutto improduttivi per cause non rimovibili o per eccessiva fittezza dell'impianto, nel rispetto dei vincoli e limiti esistenti".

² Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, l.r. 1° dicembre 2025, n. 47.

Art. 3³

(Divieti e prescrizioni)

1. È vietata, nel territorio della Regione Calabria, l'estirpazione di alberi di ulivo in qualsiasi stato vegetativo, salvo i casi consentiti e prescritti dalla presente legge.
2. In deroga alla presente disciplina è consentito estirpare:
 - a) gli alberi di ulivo con finalità esclusivamente ornamentale o decorativa dei giardini e dei parchi o utilizzati come frangivento⁴;
 - b) gli alberi di ulivo nell'ambito di azienda vivaistica.
3. È comunque vietata l'estirpazione degli alberi monumentali di olivo inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1-bis della [legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47](#) (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria), fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 5.⁵

Art. 4⁶

(Disciplina ⁷per l'estirpazione ed il reimpianto)

1. I proprietari legittimi, o i conduttori muniti di consenso scritto del proprietario delle piante di olivo, comunicano al dipartimento competente in materia di agricoltura, almeno trenta giorni prima, la data di inizio dei lavori di estirpazione di piante di olivo qualora ne sia certificata la morte fisiologica o la permanente improduttività, dovuta a cause non rimovibili, da un tecnico abilitato attraverso relazione agronomica corredata da documentazione fotografica. Il dipartimento competente, entro la data comunicata per

³ Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), l.r. 16 ottobre 2014, n. 20, che precedentemente così recitava: "1. È vietata, nel territorio della Regione Calabria, l'estirpazione di alberi di ulivo in qualsiasi stato vegetativo, salvo i casi consentiti e prescritti dalla presente legge. 2. Non sono sottoposti alla presente disciplina: a) gli alberi di ulivo con finalità esclusivamente ornamentale o decorativa dei giardini e dei parchi; b) gli alberi monumentali di olivo inseriti nel registro di cui all'articolo 2; c) gli alberi di ulivo estirpati nell'ambito di azienda vivaistica da soggetto titolare della stessa.".

⁴ L'Articolo 3, comma 1, l.r. 1° dicembre 2025, n. 47, inserisce le seguenti parole: "o utilizzati come frangivento".

⁵ Comma interamente sostituito dall'art. 3, comma 2, l.r. 1° dicembre 2025, n. 47, che precedentemente così recitava: "3. È comunque vietata l'estirpazione degli alberi monumentali di olivo inseriti nel registro di cui all'articolo 2.".

⁶ Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 16 ottobre 2014, n. 20, che precedentemente così recitava: "1. I proprietari legittimi o i conduttori muniti di consenso scritto del proprietario delle piante di olivo, possono richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura l'autorizzazione all'estirpazione di piante di olivo, qualora sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività delle piante dovuta a cause non rimovibili. 2. I soggetti previsti dal comma 1 possono richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura l'autorizzazione all'espianto con obbligo di eventuale reimpianto di alberi di olivo quando ricorra uno dei seguenti casi: a) sia riconosciuta l'eccessiva densità dell'impianto, tale da arrecare danno all'oliveto; b) sia riconosciuta indispensabile l'estirpazione per: 1) realizzazione di opere di pubblica utilità; 2)realizzazione di opere di miglioramento fondiario; 3) realizzazione di fabbricati in linea con gli strumenti urbanistici vigenti. 3. Nei casi previsti dal comma 2, lettera a) e lettera b), numeri 1) e 3), è fatto obbligo di reimpianto degli ulivi estirpati secondo la procedura disciplinata all'articolo 7, comma 1, punti a) e b). 4. Il dipartimento competente in materia di agricoltura, esaminata la richiesta ed espletati gli accertamenti necessari, rilascia apposito provvedimento autorizzativo, riguardante l'estirpazione e l'eventuale reimpianto delle piante di olivo nel rispetto dei vincoli e delle norme regolamentari specifiche finalizzate alla conservazione del paesaggio ed alla qualità dell'ambiente. Sono, in ogni caso, fatti salvi eventuali impegni assunti a seguito dell'erogazione di contributi pubblici e sono esclusi dalla presente disciplina gli alberi monumentali di olivo inseriti nel registro di cui all'articolo 2. 5. I tecnici preposti al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 possono disporre il mantenimento nei siti di origine di esemplari piante di olivo di particolare pregio e monumentalità, nonché l'adozione di opportune pratiche culturali per la salvaguardia degli stessi. 6. Ai proprietari legittimi o ai conduttori muniti di consenso del proprietario delle piante di olivo è consentita l'estirpazione di un numero massimo di cinque esemplari nel biennio, anche in assenza dell'autorizzazione di cui al comma 2, previa preventiva comunicazione all'ufficio competente e secondo le modalità disposte dal dipartimento competente in materia di agricoltura.".

⁷ L'articolo 4, comma 1, lettera a), l.r. 1° dicembre 2025, n. 47, sopprime la parola "autorizzatoria".

*l'inizio dei lavori, fa pervenire ai soggetti interessati, sussistendone validi motivi, la disposizione di sospensione dell'estirpazione o il divieto dell'esecuzione.*⁸

2. *I soggetti previsti dal comma 1 possono richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura l'autorizzazione all'espianto con obbligo di reimpianto, ove previsto, di alberi di olivo quando ricorra uno dei seguenti casi:*
 - a) *è riconosciuta l'eccessiva densità dell'impianto, tale da arrecare danno all'oliveto, ovvero l'eccessiva fittezza del sesto d'impianto è tale da recare danno all'oliveto o da rendere disagevoli le operazioni colturali ovvero trattasi di impianti in stato di deperimento per qualsiasi causa o permanentemente scarsamente produttivi o improduttivi per cause non rimovibili;*
 - b) *è riconosciuta indispensabile l'estirpazione per una delle seguenti realizzazioni:*
 - 1) *opere di pubblica utilità;*
 - 2) *opere di miglioramento fondiario;*
 - 3) *fabbricati, capannoni e sene inamovibili, dotati già di tutte le autorizzazioni necessarie;*
 - 4) *giovani impianti di età inferiore a dieci anni.*⁹
3. *Nei casi previsti dal comma 2, lettera a) e lettera b), numeri 1), 2) e 4), i soggetti previsti dal comma 1 comunicano al dipartimento competente in materia di agricoltura, almeno trenta giorni prima, la data di inizio dei lavori di estirpazione delle piante di olivo e trasmettono una relazione tecnica agronomica che descrive, corredata da documentazione fotografica, lo stato dei luoghi e certifica l'assenza di piante monumentali tra quelle oggetto di espianto, nonché di altre limitazioni imposte da norme o altri atti aventi effetti cogenti. Nel caso di giovani impianti, l'età è certificata dal tecnico anche attraverso l'uso di ortofoto. Il dipartimento competente in materia di agricoltura, entro la data comunicata per l'inizio dei lavori, può intimare la non esecuzione della estirpazione delle piante se rileva, dagli atti in possesso, la sussistenza di vincoli di qualsiasi natura o nel caso in cui la comunicazione e la relativa relazione agronomica non contengono le informazioni previste nelle linee guida di cui all'articolo 10, comma 4.*¹⁰
4. *Nei casi previsti dal comma 2, lettera b), numero 3), il dipartimento competente in materia di agricoltura, esaminata la richiesta ed espletati gli accertamenti necessari, rilascia apposito provvedimento autorizzativo, riguardante l'estirpazione e l'eventuale reimpianto delle piante di olivo nel rispetto dei vincoli e delle norme regolamentari specifiche finalizzate alla conservazione del paesaggio e alla qualità dell'ambiente. Sono, in ogni caso, fatti salvi eventuali impegni assunti a seguito dell'erogazione di contributi pubblici.*¹¹

⁸ Comma interamente sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera b), l.r. 1° dicembre 2025, n. 47, che precedentemente così recitava: "1. I proprietari legittimi, o i conduttori muniti di consenso scritto del proprietario delle piante di olivo, possono richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura l'autorizzazione all'estirpazione di piante di olivo, qualora ne sia accertata la morte fisiologica.".

⁹ Comma interamente sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c), l.r. 1° dicembre 2025, n. 47, che precedentemente così recitava: "2. I soggetti previsti dal comma 1 possono richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura l'autorizzazione all'espianto con obbligo di eventuale reimpianto di alberi di olivo quando ricorra uno dei seguenti casi:

- a) *sia riconosciuta l'eccessiva densità dell'impianto, tale da arrecare danno all'oliveto;*
- b) *sia riconosciuta indispensabile l'estirpazione per una delle seguenti realizzazioni:*
 - 1) *opere di pubblica utilità;*
 - 2) *opere di miglioramento fondiario;*
 - 3) *fabbricati, capannoni e serre inamovibili, dotati già di tutte le autorizzazioni necessarie.* ".

¹⁰ Comma interamente sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c), l.r. 1° dicembre 2025, n. 47, che precedentemente così recitava: "3. Nei casi previsti dal comma 2, lettera a) e lettera b), numeri 1) e 3), è fatto obbligo di reimpianto degli ulivi estirpati secondo la procedura disciplinata dall'articolo 7, comma 1, lettere a) e b).".

¹¹ Comma interamente sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c), l.r. 1° dicembre 2025, n. 47, che precedentemente così recitava: "4. Il dipartimento competente in materia di agricoltura, esaminata la richiesta ed espletati gli accertamenti necessari, rilascia apposito provvedimento autorizzativo, riguardante l'estirpazione e l'eventuale reimpianto delle piante di olivo nel rispetto dei vincoli e delle norme regolamentari specifiche finalizzate alla

5. *I tecnici preposti al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 possono disporre il mantenimento nei siti di origine di esemplari di piante di olivo se le piante vengono dichiarate monumentali, ¹² nonché l'adozione di opportune pratiche colturali per la salvaguardia degli stessi.*
6. *Ai proprietari legittimi o ai conduttori muniti di consenso del proprietario delle piante di olivo è consentita l'estirpazione o il taglio al ciocco di un numero massimo di cinque esemplari nel biennio, anche in assenza dell'autorizzazione di cui al comma 2, previa comunicazione, da effettuarsi almeno venti giorni prima, all'ufficio competente accompagnata da una asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato sull'assenza di piante monumentali tra quelle oggetto di espianto o taglio, nonché da una relazione, con documentazione fotografica, che descrive lo stato dei luoghi e le caratteristiche degli impianti.* ¹³

Art. 5¹⁴

(Disciplina ¹⁵ per l'estirpazione ed il reimpianto nei casi di miglioramento fondiario)

1. *Nei casi di miglioramento fondiario previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera b), numero 2), occorre distinguere i seguenti interventi:*
 - a) *riconversione intravarietale: olivo su olivo;*
 - b) *miglioramento della redditività del fondo anche mediante sostituzione con altre colture agrarie di pregio.* ¹⁶
2. *Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), le aziende possono convertire, sussistendone adeguate motivazioni, il cento per cento della superficie catastale olivetata aziendale,*

conservazione del paesaggio ed alla qualità dell'ambiente. Sono, in ogni caso, fatti salvi eventuali impegni assunti a seguito dell'erogazione di contributi pubblici.”.

¹² L'art. 4, comma 1, lettera d), l.r. 1° dicembre 2025, n. 47, sostituisce le parole “di particolare pregio e monumentalità” con le parole “se le piante vengono dichiarate monumentali.”.

¹³ Comma interamente sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera e), l.r. 1° dicembre 2025, n. 47, che precedentemente così recitava: “6. Ai proprietari legittimi o ai conduttori muniti di consenso del proprietario delle piante di olivo è consentita l'estirpazione di un numero massimo di cinque esemplari nel biennio, anche in assenza dell'autorizzazione di cui al comma 2, previa preventiva comunicazione all'ufficio competente e secondo le modalità disposte dal dipartimento competente in materia di agricoltura.”.

¹⁴ Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), l.r. 16 ottobre 2014, n. 20, che precedentemente così recitava: “1. Nei casi di miglioramento fondiario previsti dall'articolo 4, comma 2 occorre distinguere i seguenti interventi: a) riconversione varietale; b) sostituzione con altre specie arboree. 2. Nel caso previsto dal comma 1 lettera a) le aziende con superfici olivetate superiori all'ettaro, possono essere autorizzate ad interventi di espianto fino ad un massimo del 50 per cento della superficie olivetata aziendale. Su detta superficie è fatto obbligo di impiantare un nuovo oliveto caratterizzato da un sesto d'impianto razionale e con cultivar idonee. 3. Nel caso previsto dal comma 1 lettera b), le aziende con superfici olivetate superiori all'ettaro, possono essere autorizzate ad interventi di espianto sul 50 per cento della superficie olivetata aziendale. Su detta superficie è fatto obbligo di impiantare un nuovo arboreto specializzato. In tal caso deve essere trapiantato nelle porzioni perimetrali della stessa particella un numero di piante di olivo pari ad almeno il 30 per cento di quelle espionate. 4. Le aziende con superfici olivetate inferiori all'ettaro, in tutti i casi di miglioramento fondiario, possono essere autorizzate all'estirpazione sull'intera superficie aziendale. Un numero di piante pari ad almeno il 40 per cento degli alberi espintati, deve essere trapiantato nelle porzioni perimetrali delle stesse particelle. 5. Nei casi di miglioramento fondiario, previa autorizzazione del dipartimento competente in materia di agricoltura, è consentito intervenire anche per come previsto all'articolo 7. 6. Gli interventi di miglioramento fondiario non possono interessare, nell'arco di un decennio, un'estensione superiore al 5 per cento della intera superficie olivetata regionale per come riportata nei dati ISTAT del sesto Censimento Generale dell'Agricoltura. 7. In tutti i casi di miglioramento fondiario, al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione regionale, occorre presentare una relazione tecnica agronomica corredata di progetto e business plan atti a dimostrare la validità dell'investimento.”.

¹⁵ L'articolo 5, comma 1, lettera a), l.r. 1° dicembre 2025, n. 47, sopprime la parola “autorizzatoria”.

¹⁶ Lettera sostituita dall'art. 5, comma 1, lettera b), l.r. 1° dicembre 2025, n. 47, che precedentemente così recitava: “b) sostituzione con altre specie arboree da frutto.”.

- sempre che non vi ostino altre disposizioni o sussistano vincoli e limitazioni derivanti da provvedimenti cogenti. Su detta superficie è fatto obbligo di impiantare un nuovo oliveto.*¹⁷
3. *Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), le aziende, sempre che non sussistano limitazioni non derogabili, possono convertire il cento per cento della superficie fino a tre ettari, sulla superficie eccedente i tre ettari possono essere autorizzati interventi sul settanta per cento della stessa cumulabile ai primi tre ettari. Su detta superficie è fatto obbligo di avviare i miglioramenti previsti dal comma 1, lettera b), impiantare giovani piante di olivo, o di far permanere nelle sedi perimetrali dell'area d'intervento, un numero di piante di olivo pari ad almeno il venticinque per cento delle stesse piante espiantate. Le giovani piante messe a dimora devono essere di specie autoctone e poste a una distanza minima di cinque metri l'una dall'altra. Nelle aree di confine del terreno la distanza minima può essere ridotta a non meno di tre metri.*¹⁸
4. *Gli interventi di miglioramento fondiario sono contenuti nei limiti fissati dalle linee guida di cui all'articolo 10, comma 4.*¹⁹
5. *Nei casi di miglioramento fondiario di cui ai commi 2, 3* ²⁰, *per le piante estirpate e non soggette all'obbligo del reimpianto, previa autorizzazione del dipartimento competente in materia di agricoltura, è consentito intervenire anche per come previsto dall'articolo 7.*
6. *Gli interventi di miglioramento fondiario non possono interessare, nell'arco di un decennio, un'estensione superiore al 5 per cento della intera superficie olivetata regionale per come riportata nei dati ISTAT del sesto censimento generale dell'agricoltura.*
7. *In tutti i casi previsti dal comma 1*²¹, *al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione regionale, occorre presentare una relazione tecnica agronomica corredata di progetto e business plan atti a dimostrare la validità dell'investimento.*

¹⁷ Comma interamente sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera c), l.r. 1° dicembre 2025, n. 47, che precedentemente così recitava: "2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), le aziende con superfici olivetate superiori all'ettaro, possono essere autorizzate ad interventi di espianto fino ad un massimo del 50 per cento della superficie catastale olivetata aziendale. Su detta superficie è fatto obbligo di impiantare un nuovo oliveto caratterizzato da un sesto d'impianto razionale e con cultivar idonee. ".

¹⁸ Comma interamente sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera c), l.r. 1° dicembre 2025, n. 47, che precedentemente così recitava: "3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), le aziende con superfici olivetate superiori all'ettaro possono essere autorizzate ad interventi di espianto sul 50 per cento della superficie catastale olivetata aziendale. Su detta superficie è fatto obbligo di impiantare un nuovo arboreto specializzato da frutto e di trapiantare, o di far permanere nelle sedi di impianto delle porzioni perimetrali delle stesse particelle, un numero di piante di olivo pari ad almeno il 30 per cento delle stesse piante espiantate. ".

¹⁹ Comma interamente sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera c), l.r. 1° dicembre 2025, n. 47, che precedentemente così recitava: "4. Le aziende con superfici olivetate inferiori all'ettaro, in tutti i casi di miglioramento fondiario, possono essere autorizzate all'estirpazione sull'intera superficie aziendale. Un numero di piante pari ad almeno il 40 per cento degli alberi espiantati, deve essere trapiantato o fatto permanere nei siti di impianto delle porzioni perimetrali delle stesse particelle. ".

²⁰ L'art. 5, comma 1, lettera d), l.r. 1° dicembre 2025, n. 47, sopprime le parole: "e 4. ".

²¹ L'art. 5, comma 1, lettera e), l.r. 1° dicembre 2025, n. 47, sostituisce le parole "di miglioramento fondiario" con le parole "previsti dal comma 1".

Art. 6²²
(Autorizzazione potatura straordinaria)

1. *Nei casi di effettiva necessità, i proprietari legittimi o i conduttori muniti di consenso del proprietario possono eseguire, dopo specifica richiesta accompagnata da una relazione agronomica prodotta da un tecnico abilitato e previa autorizzazione del dipartimento competente in materia di agricoltura, interventi straordinari quali il taglio alla base del tronco (taglio al ciocco).*
2. *Sono vietate forme di potatura di ringiovanimento o di adeguamento alla raccolta meccanica, che non prevedono la permanenza di ramificazioni principali ovvero delle ramificazioni attaccate direttamente al fusto e di quelle che si diramano direttamente da queste. La data di inizio dei lavori di potatura di adeguamento alla raccolta è comunicata, almeno trenta giorni prima, al dipartimento competente in materia di agricoltura, unitamente a una relazione tecnica agronomica che evidenzia la necessità di tale intervento. Il dipartimento, entro la data comunicata per l'inizio dei lavori, fa pervenire intimazione di non esecuzione o sospensione della potatura, se rileva, dagli atti in possesso, la sussistenza di vincoli di qualsiasi natura o che la comunicazione e la relativa relazione agronomica non contengono le informazioni previste nelle linee guida di cui all'articolo 10, comma 4.*
3. *Per potature straordinarie superiori a cinquecento piante di olivo che modificano sostanzialmente la chioma dell'albero è necessario acquisire, preventivamente, l'autorizzazione regionale da richiedere con le modalità previste nelle linee guida di cui all'articolo 10, comma 4.*
4. *Gli interventi di potatura ordinaria, ovvero che incidono sulle porzioni periferiche della chioma, o sulla chioma stessa, sono attuabili senza comunicazione o autorizzazione, in quanto le stesse rientrano tra le operazioni agronomiche ordinarie.*
5. *Gli interventi di potatura straordinaria che si rendono necessari in seguito a incendi o a calamità naturali sono attuabili previa comunicazione al dipartimento competente in materia di agricoltura, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, corredata da apposita relazione e dettagliata documentazione fotografica.*

²² Articolo dapprima sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), l.r. 16 ottobre 2014, n. 20. Successivamente sostituito dall'art. 6, comma 1, l.r. 1° dicembre 2025, n. 47, che precedentemente così recitava: "Art. 6 (Autorizzazione potatura straordinaria) 1. Nei casi di effettiva necessità, ai proprietari legittimi o ai conduttori muniti di consenso del proprietario sono consentiti, dopo specifica richiesta e previa autorizzazione del dipartimento competente in materia di agricoltura, interventi straordinari quali il taglio alla base del tronco (taglio al ciocco). 2. Sono vietate forme di potatura di ringiovanimento o di adeguamento alla raccolta meccanica, che non prevedano la permanenza di ramificazioni principali."

Art. 7²³

(Cessioni e spostamenti)

1. *I proprietari legittimi o i conduttori muniti di consenso scritto del proprietario delle piante possono:*
 - a) *trapiantare le piante di olivo in altre particelle della stessa azienda, nell'ambito dei confini regionali;*
 - b) *cedere le piante di olivo, con l'obbligo di trapiantarle, a proprietari di terreni ricadenti nel territorio regionale;*
 - c) *cedere le piante di olivo ad aziende vivaistiche regolarmente autorizzate, ai sensi delle normative vigenti;*
 - a) *lavorare in loco le piante con destinazione del materiale legnoso a scopi energetici o per la filiera della lavorazione del legno.*²⁴
2. *Il soggetto che trapianta le piante di olivo in altre particelle della stessa azienda deve richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura l'autorizzazione al trasferimento delle piante, salvo che il trapianto avvenga in terreni limitrofi al sito originario o non sia necessario il trasporto su strada.*
3. *Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il soggetto che cede gli alberi deve presentare al dipartimento competente in materia di agricoltura richiesta di autorizzazione al trasferimento delle piante, e relativa autorizzazione dei proprietari legittimi o dei conduttori muniti di consenso scritto del proprietario alla messa a dimora.*
4. *Nel caso di cui al comma 1, lettera c), l'azienda vivaista che acquisisce le piante di olivo deve presentare al dipartimento competente in materia di agricoltura richiesta di autorizzazione al trasferimento delle piante dal sito d'origine al vivaio, con annesso atto di cessione delle piante di olivo interessate da parte dei proprietari legittimi o dei conduttori muniti di consenso scritto del proprietario.*
5. *Il dipartimento competente in materia di agricoltura, effettuati gli accertamenti sanitari ritenuti opportuni, e constatata la conformità di quanto dichiarato a quanto previsto dalla presente normativa, rilascia apposita autorizzazione per il trasporto delle piante. Durante*

²³ Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e) della l.r. 16 ottobre 2014, n. 20, che precedentemente così recitava: "1. I soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, possono: a) trapiantare le piante di olivo in altre particelle della stessa azienda, nell'ambito dei confini regionali; b) cedere le piante di olivo a proprietari di terreni ricadenti nel territorio regionale; c) cedere le piante di olivo ad aziende vivaistiche regolarmente autorizzate, ai sensi delle normative vigenti. 2. Il soggetto che trapianta le piante di olivo in altre particelle della stessa azienda deve richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura l'autorizzazione al trasferimento delle piante, salvo che il trapianto avvenga in terreni limitrofi al sito originario o non sia necessario il trasporto su strada. 3. Nel caso di cui al comma 1 lettera b), il soggetto che cede gli alberi deve presentare al dipartimento competente in materia di agricoltura richiesta di autorizzazione al trasferimento delle piante, e relativa autorizzazione dei proprietari legittimi o dei conduttori muniti di consenso scritto del proprietario alla messa a dimora. 4. Nel caso di cui al comma 1 lettera c), l'azienda vivaista che acquisisce le piante di olivo deve presentare al dipartimento competente in materia di agricoltura richiesta di autorizzazione al trasferimento delle piante dal sito d'origine al vivaio, con annesso atto di cessione delle piante di olivo interessate da parte dei proprietari legittimi o dei conduttori muniti di consenso scritto del proprietario. 5. Il dipartimento competente in materia di agricoltura, effettuati gli accertamenti sanitari ritenuti opportuni, e constatata la conformità di quanto dichiarato a quanto previsto dalla presente normativa, rilascia apposita autorizzazione per il trasporto delle piante. Durante il trasporto delle piante è sempre necessaria la presenza dei documenti di autorizzazione all'espianto. 6. Al fine di fornire garanzie agli acquirenti in relazione allo stato di salute delle piante, nonché per salvaguardare il patrimonio di piante vitali di olivo, i vivaisti hanno l'obbligo di ricoltivare, in vaso o in zolla, gli esemplari di olivo per almeno un ciclo vegetativo, adottando idonee procedure per la rigenerazione. I vivaisti sono tenuti ad adottare un registro di carico-scarico, vidimato dal dipartimento competente in materia di agricoltura della Regione Calabria, delle piante di olivo in fase di rigenerazione, in cui devono essere annotate la provenienza, la data di espianto, la data di vendita e la destinazione delle piante.".

²⁴ Comma interamente sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera a), l.r. 1° dicembre 2025, n. 47, che precedentemente così recitava: "1. I soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, possono:

- a) *trapiantare le piante di olivo in altre particelle della stessa azienda, nell'ambito dei confini regionali;*
- b) *cedere le piante di olivo, con l'obbligo di trapiantarle, a proprietari di terreni ricadenti nel territorio regionale;*
- c) *cedere le piante di olivo ad aziende vivaistiche regolarmente autorizzate, ai sensi delle normative vigenti.* ".

- il trasporto delle piante è sempre necessaria la presenza dei documenti di autorizzazione all'espianto.*
6. *Al fine di fornire garanzie agli acquirenti in relazione allo stato di salute delle piante, nonché per salvaguardare il patrimonio di piante vitali di olivo, i vivaisti hanno l'obbligo di ricoltivare, in vaso o in zolla, gli esemplari di olivo per almeno un ciclo vegetativo, adottando idonee procedure per la rigenerazione. I vivaisti sono tenuti ad adottare un registro di carico-scarico, vidimato dal dipartimento competente in materia di agricoltura della Regione Calabria, delle piante di olivo in fase di rigenerazione, in cui devono essere annotate la provenienza, la data di espianto, la data di vendita e la destinazione delle piante.*
7. *I proprietari legittimi o i conduttori muniti di consenso scritto del proprietario delle piante di olivo possono richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura, allegando apposita relazione agronomica che giustifica la richiesta, l'autorizzazione allo spostamento di piante di olivo sparse, in promiscuità con altre specie arboree specializzate da frutto che sono d'intralcio alle ordinarie operazioni agronomiche. È consentito l'espianto di un numero massimo di quindici piante a ettaro, con obbligo di reimpianto di tutte le piante espiantate all'interno dello stesso corpo aziendale.* ²⁵

Art. 8²⁶

(Sanzioni amministrative)

1. *Chiunque espanta alberi di olivo senza avere ottenuto le autorizzazioni o avere effettuato le comunicazioni previste dalla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro per ciascuna pianta abbattuta, fino a un massimo di 120.000,00 euro con obbligo, ove possibile, del reimpianto degli alberi estirpati.* ²⁷

²⁵ Comma inserito dall'art. 7, comma 1, lettera b), l.r. 1° dicembre 2025, n. 47.

²⁶ Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f), l.r. 16 ottobre 2014, n. 20, che precedentemente così recitava: "1. Chiunque espanta alberi di olivo senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 3.000,00 per ciascun esemplare abbattuto, fino ad un massimo di € 100.000,00 con obbligo, ove possibile, del reimpianto degli alberi estirpati. 2. Alla stessa sanzione, di cui al comma 1, ridotta del 50 per cento, soggiace l'interessato che, non adempie entro il termine indicato dal provvedimento autorizzativo alle opere autorizzate ai sensi degli articoli 4,5 e 7. 3. Chiunque cede piante adulte di olivo in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500,00 ad € 50.000,00 a seconda del numero degli esemplari e della reiterazione della trasgressione. 4. I soggetti che acquisiscono piante di olivo provenienti dal territorio della Regione Calabria in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 5, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500,00 ad € 30.000,00 a seconda del numero degli esemplari e della reiterazione della trasgressione. 5. Chiunque trasporta su strada piante adulte di olivo in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 5, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 5.000,00. 6. Il vivaista che non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 6, è punito con una sanzione amministrativa da € 1.000,00 a euro 10.000,00. 7. Chiunque effettua una potatura di olivi senza aver richiesto ed ottenuto la necessaria autorizzazione di cui all'articolo 6 è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 30.000,00. 8. La competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative e del contenzioso connesso è della Regione Calabria che la esercita attraverso il Servizio competente del dipartimento agricoltura. 9. Il dipartimento competente in materia di agricoltura provvede all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione, con la facoltà di acquisire eventuali ricorsi dalla parte avversa, nonché alla costituzione in giudizio limitatamente ai giudizi di opposizione all'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative, al fine del recupero delle somme dovute, ed ogni altro atto connesso compreso la messa in mora. 10. Il dipartimento competente in materia di agricoltura, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, provvede ad emanare specifico regolamento attuativo e a trasmetterlo alla Giunta regionale per la relativa approvazione. Il Regolamento di attuazione definisce le modalità di irrogazione delle sanzioni.".

²⁷ Comma interamente sostituito dall'art. 8, comma 1, lettera a), l.r. 1° dicembre 2025, n. 47, che precedentemente così recitava: "1. Chiunque espanta alberi di olivo senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00 per

2. *Alla stessa sanzione di cui al comma 1, ridotta del 50 per cento, soggiace l'interessato che non adempie, entro il termine indicato dal provvedimento autorizzativo, alle opere autorizzate ai sensi degli articoli 4, 5 e 7.*
3. *Chiunque cede piante adulte di olivo in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 50.000,00 a seconda del numero degli esemplari e della reiterazione della trasgressione.*
4. *I soggetti che acquisiscono piante di olivo provenienti dal territorio della Regione Calabria in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 5, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 30.000,00 a seconda del numero degli esemplari e della reiterazione della trasgressione.*
5. *Chiunque trasporta su strada piante adulte di olivo in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 5, è punito con una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.*
6. *Il vivaista che non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 6, è punito con una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.*
7. *Chiunque effettua una potatura straordinaria senza avere effettuato le comunicazioni o avere ottenuto, ove necessario, le autorizzazioni di cui all'articolo 6 è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 30.000,00 euro.²⁸*
8. *Chiunque effettua cessioni o spostamenti di piante di olivo senza avere richiesto e ottenuto le autorizzazioni previste dall'articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa da 500,00 euro a 3.000,00 euro.²⁹*
9. *Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono aumentate del trenta per cento se le violazioni alla disciplina prevista dalla presente legge si riferiscono a piante di olivo monumentali.³⁰*

Art. 9

(Abrogazioni di norme e disposizioni transitorie)

1. Restano valide le autorizzazioni di estirpazione rilasciate, prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del [decreto luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475](#) (Divieto di abbattimento di alberi di olivo).
2. I proprietari delle piante, già autorizzati all'estirpazione ai sensi del [decreto luogotenenziale n. 475/1945](#), possono cedere le piante oggetto di autorizzazione nei modi e nei limiti stabiliti dall'articolo 7.

ciascun esemplare abbattuto, fino ad un massimo di euro 100.000,00 con obbligo, ove possibile, del reimpianto degli alberi estirpati. ".

²⁸ **Comma interamente sostituito dall'art. 8, comma 1, lettera b), l.r. 1° dicembre 2025, n. 47, che precedentemente così recitava:** "7. Chiunque effettua una potatura di olivi senza aver richiesto ed ottenuto la necessaria autorizzazione di cui all'articolo 6 è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 30.000,00. ".

²⁹ **Comma interamente sostituito dall'art. 8, comma 1, lettera b), l.r. 1° dicembre 2025, n. 47, che precedentemente così recitava:** "8. La competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative e del contenzioso connesso è della Regione Calabria che la esercita attraverso il settore competente del dipartimento agricoltura. ".

³⁰ **Comma interamente sostituito dall'art. 8, comma 1, lettera b), l.r. 1° dicembre 2025, n. 47, che precedentemente così recitava:** "9. Il dipartimento competente in materia di agricoltura, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, provvede ad emanare specifico regolamento attuativo e a trasmetterlo alla Giunta regionale per la relativa approvazione. Il regolamento di attuazione definisce le modalità di irrogazione delle sanzioni. ".

Art. 10

(Norme finali)

1. Per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni statali e comunitarie vigenti in materia.
2. Per le violazioni di cui alla presente legge, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 30 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), e successive modificazioni e integrazioni *nonché la deliberazione della Giunta regionale n. 91/2021.* ³¹
4. *La Giunta regionale, con apposita deliberazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva le linee guida per la presentazione delle domande e per disciplinare l'iter istruttorio e può delegare all'ARSAC le funzioni che nella presente legge sono attribuite alla Regione, fatto salvo il potere di indirizzo e di controllo sulle funzioni delegate.* ³²

Art. 11³³

(Costi di autorizzazione)

1. *Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle istanze ai fini del rilascio delle autorizzazioni sono a totale carico del richiedente, così come previsto dall'articolo 21 del [regio decreto del 16 maggio 1926, n. 1126](#); detta somma è versata dallo stesso a favore della Regione Calabria – dipartimento competente in materia di agricoltura, secondo le tariffe di riferimento illustrate nella tabella allegata.*
2. *In tutti i casi in cui si richiedano autorizzazioni, non comprese nei procedimenti indicati nella tabella allegata, sono applicate le spese relative ai diritti di segreteria ammontanti a euro 29,24. Non sono soggette ai diritti di segreteria le comunicazioni previste dall'articolo 4, comma 6.*

Autorizzazione	Diritti di segreteria (€)	Diritti d'istruttoria (€)
Comunicazione di estirpazione Art 4. Comma 1	29,24	

³¹ **Parole aggiunte dall'art. 9, comma 1, lettera a), l.r. 1° dicembre 2025, n. 47.**

³² **Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, lettera b), l.r. 1° dicembre 2025, n. 47, che precedentemente così recitava:** "9. Il dipartimento competente in materia di agricoltura, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, provvede ad emanare specifico regolamento attuativo e a trasmetterlo alla Giunta regionale per la relativa approvazione. Il regolamento di attuazione definisce le modalità di irrogazione delle sanzioni. ".

³³ **Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. g), l.r. 16 ottobre 2014, n. 20 che precedentemente così recitava:** "1. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle istanze ai fini del rilascio delle autorizzazioni sono a totale carico del richiedente, così come previsto dall'articolo 21 del regio decreto del 16 maggio 1926, n. 1126; detta somma è versata dallo stesso a favore della Regione Calabria - dipartimento competente in materia di agricoltura, secondo le tariffe di riferimento illustrate nella tabella allegata. 2. In tutti i casi in cui si richiedano autorizzazioni, non compresi nei procedimenti indicati nella tabella allegata, sono applicate le spese relative ai diritti di segreteria ammontanti a € 29,24. ".

Autorizzazione articolo 4 comma 2 lettera a)	29,24	100,00
Autorizzazione articolo 4 comma 2 lettera b) - 1	29,24	500,00
Autorizzazione articolo 4 comma 2 lettera b) - 2.	29,24	300,00
Autorizzazione articolo 4 comma 2 lettera b) - 3.	29,24	500,00
Autorizzazione articolo 6 Potatura	29,24	200,00
³⁴Autorizzazione articolo 4 comma 2 lettera b) - 4	29,24	300,00

Art. 12

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2012 in € 100.000,00, si provvede per l'anno in corso con le economie di spesa dell'UPB 2.2.04.08 - capitolo 5125201, confluita, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 5 della [legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47](#), nell'UPB 8.3.01.03 - capitolo 83010301 «Fondo pluriennale vincolato relativo a somme non impegnate nell'esercizio precedente a valere sui capitoli della spesa finanziati dallo Stato o altri soggetti con vincolo di destinazione, la cui utilizzazione è disposta su richiesta motivata del dipartimento competente (articolo 5, commi 5 e 6, della [legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47](#))» del bilancio del corrente esercizio finanziario. Il Dipartimento Bilancio provvede ad apportare le conseguenti variazioni, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 5 della [legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47](#).
2. Per gli esercizi finanziari successivi, si provvede annualmente nei limiti delle entrate accertate e riscosse, ai sensi degli articoli 8 e 11 della presente legge, mediante l'istituzione di un apposito capitolo dell'entrata nell'UPB 3.4.02 e del corrispondente capitolo della spesa nell'UPB 2.2.04.01. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della [legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#).

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

³⁴ La riga contenente l'ultima voce tariffaria della tabella è stata inserita dall'art. 10, comma 1, l.r. 1° dicembre 2025, n. 47.